



COMUNE DI VITTUONE

Verbale di deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 10/11/2016

OGGETTO: ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2018 - APPROVAZIONE

L'anno **2016** addì **10** del mese di **Novembre** alle ore **15.00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
ZANCANARO STEFANO	Sindaco	SI
RESELLI ANNAMARIA	Vice Sindaco	SI
BERGAMASCHI MAIKOL	Assessore	SI
CASSANI ROBERTO	Assessore	SI
RIGONI DI NATALE SAMANTHA AURORA	Assessore	SI
		Presenti: 5 Assenti: 0

Partecipa il Vice Segretario comunale, dott.sa BALZAROTTI SARA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il dott. ZANCANARO STEFANO - Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI
OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2018 - APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 stabilisce in via definitiva i principi da applicarsi alle attività di programmazione, di previsione, di gestione, di rendicontazione e di investimento degli enti locali;
- che, in particolare, tale ordinamento sancisce la separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, attribuite al Consiglio Comunale ed alla Giunta Comunale, e quelle di attività gestionale, di competenza della dirigenza, e ribadisce la volontà di affidare agli organi elettivi la definizione dei programmi e degli obiettivi ed ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno;
- che l'art. 109, comma 2, del citato T.U. stabilisce che, negli Enti privi di qualifica dirigenziale, le funzioni di amministrazione e gestione possono essere attribuite ai dipendenti investiti della responsabilità di un servizio, a prescindere dalla qualifica funzionale posseduta;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Accertato che con decorrenza 01.01.2015 tutte le amministrazioni pubbliche devono conformare la propria gestione ai principi contabili contenuti nel citato decreto e nelle successive norme di attuazione, al fine di garantire il consolidamento e la trasparenza dei conti pubblici secondo le direttive dell'Unione Europea e l'adozione di sistemi informativi omogenei e interoperabili;

Richiamate le deliberazioni del Commissario Straordinario, n. 54 del 28.04.2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018 e la n. 39 del 24.03.2016 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2016 - 2018;

Richiamato l'art. 169 del D. Lgs. 267/2000 che disciplina il Piano Esecutivo di Gestione (PEG), quale documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP);

Dato atto che i contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e i Responsabili di posizione organizzativa dell'ente. Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 197 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 267/2000, la predisposizione del Piano esecutivo di gestione rappresenta la prima fase del controllo di gestione di cui all'articolo 147, comma 1 lettera b);

Considerato che, attraverso il PEG degli enti locali, si provvede anche ad attribuire ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi assegnati. Per gli enti locali il PEG costituisce anche il fondamentale strumento di determinazione degli obiettivi di gestione e di affidamento degli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei programmi previsti nel bilancio;

Visto il D. Lgs. 27/10/2009, n. 150: "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";

Dato atto che l'art. 10, comma 1, lett. a) del citato decreto n. 150 dispone l'adozione, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, di *un documento programmatico triennale, denominato Piano della performance, da adottare in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione finanziaria e di bilancio, che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori*;

Dato atto che il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'articolo 108, comma 1, del TUEL e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione, secondo quanto disposto dall'art. 169 comma 3bis del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che gli obiettivi sono stati concordati con i Responsabili di posizione organizzativa e sottoposti al Nucleo di valutazione in conformità a quanto stabilito dal sistema di misurazione e valutazione della performance;

Richiamato l'articolo 18 bis del D. Lgs. 118/2011, il quale prevede che, al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato «*Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio*» misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;

Gli enti locali ed i loro enti e organismi strumentali allegano il "Piano" al bilancio di previsione o del budget di esercizio e del bilancio consuntivo o del bilancio di esercizio;

Considerato che il sistema comune di indicatori di risultato degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali è definito con decreto del Ministero dell'interno, su proposta della Commissione sull'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'adozione del Piano di cui al comma 1 è obbligatoria a decorrere dall'esercizio successivo all'emanazione dei rispettivi decreti;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno del 23 dicembre 2015, in base al quale l'adozione del Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio di cui all'art. 18 bis del D. Lgs. 118/2000 sarà obbligatoria a partire dall'esercizio 2016, con riferimento al rendiconto 2016 ed al bilancio di previsione finanziario 2017 / 2019;

Vista la proposta di Piano esecutivo di gestione, predisposto con l'ausilio e la collaborazione dei responsabili dei servizi, per la sua definizione ed approvazione;

Dato atto che tale proposta **comporta** riflessi diretti o indiretti sul bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 – 1° comma – D.Lgs. n. 267/2000, allegati al presente atto;

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

1. Di approvare l'allegato P.E.G. di cui all'art. 169 commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000, costituito, oltre che dalla parte contabile, anche dal piano degli obiettivi di cui all'art. 108 del TUEL e dal piano delle performance di cui all'art. 10 D. Lgs. 150/2009, in coerenza con il dettato dell'art. 169 comma 3 bis del D. Lgs. 267/2000, aggiunto dall'art. 9, comma 2, lettera g-bis del D.L. 174/2012;
2. Di dare atto che il P.E.G. di cui all'art. 169, commi 1 e 2 del D. Lgs. 267/2000 coincide con le previsioni complessive del bilancio di previsione, approvato dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 54 del 28.04.2016;
3. Di affidare ai Responsabili dei Servizi le risorse e gli obiettivi facenti capo a ciascun centro di costo così come risulta dall'allegato.

Quindi,

A voti unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI VITTUONE

Numero: **73** del **02/11/2016** Ufficio: **Ragioneria**

OGGETTO:

ART. 169 DEL D.LGS. 267/2000 PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE, PIANO DEGLI OBIETTIVI E PIANO DELLE PERFORMANCE 2016-2018 - APPROVAZIONE

PARERI DI CUI ALL'ART. 49, comma 1, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267

IL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, esprime parere:

Favorevole-----

Vittuone, 10/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to dott.sa Sara Balzarotti

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE, esprime parere:

Favorevole-----

Vittuone, 10/11/2016

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to dott.sa Sara Balzarotti

Visto, si attesta la COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151, comma 4, T.U.E.L. 18.8.2000, n. 267 sulla spesa complessiva di € _____

Prenotazione impegno: _____ Capitolo/Articolo: _____

Vittuone,

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
dott.sa Sara Balzarotti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 52 DEL 10/11/2016

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to ZANCANARO STEFANO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to BALZAROTTI SARA
